

ORDINANZA N. 57 del 30/04/2020

OGGETTO : PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA QUALI MISURE DI SICUREZZA E TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA
ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO:
APERTURA CIMITERI CON LIMITAZIONI

IL SINDACO

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTI i D.P.C.M. in data 8, 11 e 22 marzo 2020 nonché i D.P.C.M. in data 1 e 10 aprile 2020;

VISTI il decreto-legge 25 marzo 2020, nr.19, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»* con particolare riferimento all'art.3 comma 2;

VISTA l'Ordinanza sindacale nr.53 del 20 marzo 2020, con la quale era stata disposta la chiusura di tutti i cimiteri;

VISTO, da ultimo, il D.P.C.M. 26 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, con particolare riferimento all'art.1 comma 1 lettera d), secondo cui *“è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati.”*

RITENUTO opportuno provvedere alla riapertura dei cimiteri comunali (Giussano capoluogo e frazioni) a partire dal 4 maggio 2020, consentendone l'accesso contemporaneo ad una sola persona per sepoltura, al fine di evitare ogni forma di assembramento, fatta salva la possibilità di consentire l'accesso ad un massimo di due persone per sepoltura nel caso in cui si rendesse necessario recare con sé minori o accompagnare persone con difficoltà motorie, anziani e disabili;

ORDINA

LA RIAPERTURA DI TUTTI I CIMITERI (Giussano capoluogo e frazioni)

Consentendo l'accesso contemporaneo ad una sola persona per sepoltura, fatta salva la possibilità di consentire l'accesso ad un massimo di due persone per sepoltura nel caso in cui si rendesse necessario recare con sé minori o accompagnare persone con difficoltà motorie, anziani e disabili

AVVERTE

Che, fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 4 del D.L. nr.19/2020

DISPONE

Che la presente disposizione resti in vigore fino a revoca.

Di trasmettere la presente ordinanza agli uffici comunali per la sua osservanza affinché provvedano ad informare direttamente gli utenti interessati, anche mediante pubblicazione on-line delle informazioni necessarie e dei numeri di telefono cui rivolgersi, e a porre in essere ogni altra attività conseguente la presente ordinanza.

Giussano, 30/04/2020

Sindaco
CITTERIO MARCO